

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 05- **Decreto Dirigenziale n.111 del 03.09.2010 - Art. 208 D.Lgs. 152/06 smi – D.Lgs. 209/03. - D.G.R. 1411/07 - Ditta Sannitica Auto Srl, Nuovo impianto di autodemolizione, con sede Legale in Limatola (BN) alla Via San Rocco n. 29. - Approvazione perizia suppletiva e di assestamento non sostanziale del progetto approvato con D.D. n. 224 del 19.12.05 e del D.D. n. 34 del 22.04.2009 del Centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, da ubicarsi in Via Volturmo - 82031 AMOROSI (BN) - Zona D2.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152 /2006 e s.m.i., detta le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e che, in particolare, l'art. 208 prevede la procedura per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in parola stabilendo, tra l'altro, che l'istruttoria si concluda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato;
- con il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 2156 del 23.11.2004, modificata con deliberazioni n. 778/07 e n. 1411/07 ha recepito le disposizioni contenute nel suddetto D. Lgs. 152/06 ed ha regolamentato l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni degli impianti di smaltimento rifiuti assegnandone la competenza ai Settori Provinciali Ecologia;
- la Ditta Sannitica Auto Srl, Autodemolizione, legalmente rappresentata dal Sig. Sparaco Nicola nato a Limatola il 02 Agosto 1962, C.F. SPRNCL62M02E589U, e, residente in Telese Terme (BN) al Viale Aurora n.1, iscritta alla CCIAA n.98749 di Benevento, ha presentato ulteriore istanza, acquisita al ns. prot. 488896 del 07/06/10, intesa ad ottenere l'approvazione di una perizia di variante non sostanziale e di assestamento in corso d'opera relativamente al progetto approvato con D.D. n. 224 del 19/12/2005 e D.D. n. 34 del 22.04.2009 di un impianto di autodemolizione da localizzarsi in Amorosi (Bn) alla Via Volturmo – Zona D2, in considerazione delle difformità riscontrate dalla Provincia di Benevento con sopralluogo prot. n. 6279 del 17 Settembre 2009;
- con nota 0514149 del 15/06/10 è stato dato avvio al procedimento amministrativo de quo;
- la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 23.06.2010 ha concluso l'istruttoria sulla perizia di variante non sostanziale e di assestamento presentata ritenendo di poterla avviare alla Conferenza dei servizi;
- in data 28.07.2010 si è tenuta la "Conferenza di Servizi Decisoria " con la partecipazione del Dirigente del Settore, nonché il rappresentante del Comune di Amorosi, dell'ASL BN1 e della Provincia di Benevento, che hanno espresso parere favorevole alla ulteriore perizia suppletiva di che trattasi, ed è stato acquisito, altresì, il parere favorevole con prescrizione dell'ARPAC - Dipartimento di Benevento e dell'Autorità di Bacino Liri- Garigliano Volturmo;

DATO ATTO che con nota del 16 agosto 2010, acquisita al ns. prot. n. 0693227 del 23.08.2010 sono state trasmesse le integrazioni, precisazioni e prescrizioni richieste in Conferenza dei Servizi Decisoria;

CHE il progetto originario ha acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale e che la perizia suppletiva non sostanziale presentata, ha caratteristiche tecniche che non alterano il predetto parere;

VISTO

il D.Lgs. 209 del 24.06.2003;

il D.Lgs. 152 del 2006;

le Delibere di G.R. nn 2156 del 26.11.2004, 778 del 11.05.2007 e 1411 del 27.07.2007;

La D.G.R. 3466 del 3 giugno 2000;

Il D.D. n. 02 del 27.01.2009 dell'AGC 05;

il D.D. 224 del 19.12.05 e D.D. n. 34 del 22.04.2009;

VISTA

la proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per interamente trascritta e riportata di:

- **APPROVARE, così come approva, la perizia suppletiva di assestamento non sostanziale** presentata in data 07/06/10 del progetto approvato con D.D.n. 224 del 19/12/2005 e D.D. n. 34 del 22.04.09 dell'impianto di Autodemolizione Sannitica Auto Srl, P.Iva 01156830620, legalmente rappresentata da Sparaco Nicola nato a Limatola(BN) il 02 Agosto 1962 e residente in Telese Terme (BN) al Viale Aurora n. 1, iscritta alla CCIAA n.98749 di Benevento, C.F. SPRNCL62-M02E589U, con ubicazione dell'impianto sito in AMOROSI (BN) alla Via Volturmo - Zona D2 - (foglio di mappa n.11 particelle 335 e 336), con le seguenti prescrizioni:
- *Impermeabilizzare i piazzali al fine di evitare il rischio di inquinamento della falda;*
- *Realizzare un adeguato sistema di raccolta delle acque superficiali (meteoriche e di lavaggio) da sottoporre ad un efficiente trattamento prima di essere scaricate, rispettando i parametri dettati dall'ex D.Lgs. n. 152/99 (ora D.Lgs. 152/06 e smi);*
- *Recintare le suddette aree di lavorazione e stoccaggio per un'altezza non inferiore a m. 1,50 con rete metallica affinché si possa assicurare il deflusso della piena di riferimento, evitando che la stessa trascini alla deriva i materiali solidi depositati;*
- *Limitare la permanenza a cielo aperto delle auto da demolire e dei materiali di demolizione al tempo strettamente necessario alle operazioni di recupero e bonifica previste;*
- *Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti ambientali si ritiene opportuno prescrivere un'ideonea fascia di verde di schermatura, una pavimentazione permeabile per le aree di pertinenza non soggette al transito dei veicoli ed al deposito dei materiali, nonché una sistemazione a verde delle restanti aree scoperte già inserite nel precedente Decreto n. 224 del 19/12/2005;*
- *Di rispettare in fase di costruzione e successiva gestione dell'attività le prescrizioni indicate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota n.2857 del 03/04/09 (Rif. Pratica n.21417) circa i criteri di sicurezza antincendio:*
- *realizzazione di un'ideonea recinzione all'intera area dell'attività;*
- *distanza di protezione tra gli autoveicoli e recinzione di almeno 1,5 mt.;*
- *superficie di parcamanto di 10 mq per ogni autoveicolo;*
- *accesso pertinente l'attività, se unico, non inferiore a 4,5 mt.;*
- *realizzazione dell'impianto elettrico in conformità alle norme vigenti;*
- *installare la segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;*
- *uscite pedonali di sicurezza di larghezza minima di mt. 1,20 raggiungibili con percorsi non superiori a 80 mt.;*

- *impianto idrico antincendi con installazione di almeno 1 idrante UNI 45 per ogni 100 autovetture parchate e di caratteristiche conformi al punto 6 del D.M. 1.2.1986;*
- *installare almeno ogni 20 autoveicoli un estintore portatile a polvere, di tipo approvato per fuochi di classe AB e C con capacità estinguente non inferiore a 21A - 89 BC;*
- *inertizzazione dei serbatoi dei veicoli alimentati a g.p.l./metano.*
- *presentare, ai fini del rilascio del Decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività di che trattasi, la comunicazione di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante punto 1 lettera K dell'allegato IV parte I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., corredata del relativo versamento di €. 15,49 sul c.c. Postale 21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – Codice tariffa 508;*
- *che il periodo di tempo intercorrente tra il conferimento e le operazioni di messa in sicurezza del veicolo non sia superiore a 5 giorni;*
- *estendere le indagini analitiche di laboratorio ai metalli pesanti, agli idrocarburi, ai solventi aromatici e ai PCB ai sensi del D.Lgs 152/06-parte III-allegato 5;*
- *garantire che lo stoccaggio in cumuli di rifiuti avvenga in aree confinate e che gli stessi siano protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento qualora sia presente una frazione polverulenta;*

AUTORIZZARE, così come autorizza:

la Ditta Autodemolizione Sannitica Auto, all'esecuzione dei lavori proposti nella perizia di che trattasi nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente entro 60 giorni a partire dalla data di notifica del presente Decreto, avendo cura di notificare l'inizio dei lavori all'Amministrazione Provinciale di Benevento e allo STAP di Benevento Ecologia e Tutela dell'Ambiente e al Comune di Amorosi;

STABILIRE CHE

l'Amministrazione Provinciale di Benevento provvederà, su richiesta dell'interessato all'ultimazione dei lavori attestata da apposita perizia giurata di tecnico qualificato, alla verifica dei lavori effettuati e la corrispondenza degli stessi con il progetto approvato, così come modificato con la perizia de quo e che il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente, dalla medesima Amministrazione Provinciale a questo Settore di Benevento che provvederà all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;

PRECISARE CHE per quanto non in contrasto con il presente Decreto valgono le prescrizioni imposte nei precedenti Decreti n. 224 del 19/12/2005 e n. 34 del 22.04.2009;

NOTIFICARE, il presente Decreto alla Ditta Autodemolizione Sannitica Auto;

INVIARE copia del presente Decreto all'A.G.C. Ecologia – Settore Tutela Ambiente – NAPOLI; Alla Provincia di Benevento; All'ARPAC di Benevento; Al Comune di Amorosi (BN); Alla Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno - Al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul B.U.R.C.

Dott. Antonello Barretta